


È diritto sapere il nome del controllore?

written by Redazione | 22/04/2022



Si può chiedere nome e cognome del controllore o questi può limitarsi a esibire il tesserino? Come fare altrimenti a denunciare chi abusa del potere?

In genere, è il controllore a chiedere nome e cognome al passeggero. E capita anche che quest'ultimo, a volte, se deve essere multato, menta sulle proprie generalità (commettendo peraltro reato di falso). Capita invece di rado che sia il passeggero a chiedere al controllore come si chiama. Del resto, perché mai dovrebbe farlo se questi si sta comportando legalmente? È proprio questo il punto: il controllo di legalità. Se c'è un illecito in atto, un abuso d'atti, **è diritto sapere il nome del controllore?**

Di questo caso si è occupato di recente il Consiglio di Stato **[1]**.

Partiamo col ricordare che, secondo la giurisprudenza, il **controllore è un pubblico ufficiale**. Un pubblico ufficiale con poteri dimezzati rispetto, ad esempio,

ad un poliziotto: non può infatti chiedere i documenti d'identità o il passaporto del viaggiatore, ma ha il diritto a sapere il suo nome e cognome. E se ha il sospetto che sta dicendo una bugia non può far altro che chiamare un agente delle forze dell'ordine affinché proceda a identificarlo.

Ritorniamo ora al quesito di partenza: **è diritto conoscere il nome e cognome del controllore?** In linea generale, il pubblico ufficiale non è tenuto a fornire le proprie generalità, a meno che **non sia in borghese** (nel qual caso ricorre il sacrosanto diritto del cittadino di sapere chi ha davanti e sta esercitando, nei suoi confronti, dei poteri). Ma questo non toglie che non debba identificarsi attraverso una placca, un tesserino, un numero di distintivo. Insomma, la divisa non basta.

Il Consiglio di Stato però ha fornito un interessante principio che sembra, in parte, scardinare tale convinzione: non esistono, nel nostro ordinamento, norme che tutelano il diritto alla riservatezza del controllore quando si tratta di garantire al passeggero l'esercizio del diritto di difesa. Del resto, scrivono i giudici, l'attività di accertamento svolta dall'agente verbalizzante - nel caso di specie il controllore del treno, incaricato di un pubblico servizio - impone anche la **sottoscrizione degli atti redatti**. Dunque, non è possibile parlare di **un diritto all'anonimato di tale pubblico dipendente**.

I dipendenti dell'amministrazione devono quindi identificarsi solo quando, ad esempio, il cittadino ha intenzione di agire nei loro confronti, ad esempio perché vittima di un atto illegittimo. E quindi, se anche il controllore non collabora e non gli fornisce le indicazioni richieste, il viaggiatore può rivolgersi successivamente all'amministrazione di appartenenza di questi (ossia l'azienda presso cui lavora) per ottenere il suo nome e cognome al fine, magari, di sporgere una querela o una denuncia.

Il concetto è chiaro: non si può chiedere nome e cognome al controllore per una semplice curiosità o per intralciare l'esercizio delle sue funzioni; né tantomeno questi è tenuto a fornire un documento d'identità. Può limitarsi a mostrare il tesserino, e tanto basta a legittimare il suo operato. Ma ci sono situazioni in cui le generalità del controllore sono indispensabili per agire contro di lui in sede civile o penale (perché altrimenti il giudice non saprebbe chi giudicare): e lì il controllore o il suo datore di lavoro deve consentire l'accesso agli atti amministrativi ed indicare il nome e cognome del soggetto in questione.

Del resto, se è vero che la Pubblica Amministrazione deve garantire sempre, ai sensi dell'[articolo 97 della Costituzione](#), il buon andamento e soprattutto l'imparzialità, non c'è ragione per nascondere dati così importanti.